

Tribunale di Torino, 22 Maggio 2009 – Est. Di Capua.

Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi

Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato – Contratto di mutuo – Atto di straordinaria amministrazione – Autorizzazione del giudice tutelare – Necessità.

Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato – Annullamento del contratto – Contratto di finanziamento – Legittimazione del creditore all'azione di annullamento – Esclusione.

I contratti di mutuo conclusi dall'inabilitato in veste di mutuatario richiedono, trattandosi di atti di straordinaria amministrazione, l'intervento del suo curatore e l'autorizzazione del giudice tutelare. (fb)

Il creditore dell'inabilitato non rientra tra gli "aventi causa" del medesimo ai sensi dell'art. 447, comma 3, cod. civ., e non è pertanto legittimato a richiedere l'annullamento del contratto di finanziamento dal predetto posto in essere. (fb)

omissis

IL CASO.it

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- Con atto di citazione datato 07.07.2007 ritualmente notificato in data 06.08.2007, la società * FINANCIAL SERVICES S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti a questo Tribunale i signori M. G. e D. C. in M., nella sua qualità di curatore provvisorio del sig. M. G., esponendo:

- che la * RETAIL ITALIA S.p.a. ha incorporato per fusione la * SAVA S.p.a. in forza di rogito Notaio G. M. in data 14.12.2006 rep. n. 354.548 racc. n. 19.826 e, quindi, con delibera dell'assemblea straordinaria in data 19.12.2006, ha variato la propria denominazione sociale in * FINANCIAL SERVICES S.p.a.;

- che in data 24.3.2005, la * SAVA S.p.a. concludeva il sig. M. G., quale esclusivo firmatario e contraente, il contratto di finanziamento n. 2195419 per l'acquisto dell'autoveicolo * , tg. *, presso la concessionaria A. in B. T. (doc. 1);

- che, in forza del suddetto contratto, la * SAVA S.p.a. erogava nell'interesse del sig. M. G. la somma di € 13.325,31=, e quest'ultimo assumeva l'impegno di rimborsare la predetta somma in 60 rate mensili per l'ammontare di € 285,00 ciascuna;

- che le prime quattro rate del finanziamento, con scadenza, rispettivamente, al 24.4.2005 / 24.5.2005 / 24.6.2005 / 24.7.2005, venivano rimborsate (per complessivi € 1.140,00), mentre le successive restavano insolite, per un credito residuo di € 12.185,31= (doc. 2);

- che, assunte le opportune informazioni sul mancato saldo delle rate, la * SAVA S.p.a. veniva a conoscenza del fatto che il sig. M. G. era stato inabilitato con Sentenza del Tribunale di Torino in data 7.1.2002, con cui era stata contestualmente nominata sua curatrice la sig.ra D. C. in M. (doc. 3);

- che l'autoveicolo a suo tempo acquistato dal sig. M. G. era stato successivamente dallo stesso rivenduto, in data 15.12.2005, cosicché egli si era indebitamente avvantaggiato in danno della * SAVA S.p.a., non solo per aver acquistato la piena disponibilità del mezzo a seguito del finanziamento, ma anche per aver tratto profitto dalla successiva alienazione dell'automobile (doc. 4);

- che la società * FINANCIAL SERVICES S.p.a. intendeva ottenere l'annullamento del contratto di finanziamento a suo tempo stipulato con il sig. M. G. e la restituzione della somma mutuata;

- che, infatti, considerato lo stato di inabilitazione del sig. M. G. e l'avvenuta nomina della sig.ra D. C. in M. quale suo curatore provvisorio, il primo avrebbe dovuto concludere il contratto di finanziamento in oggetto con l'intervento della sua curatrice e previa autorizzazione del Giudice Tutelare, trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione,

secondo il combinato disposto degli artt. 320, 3° comma, c.c. (contrarre mutui), art. 424, 1° comma, c.c. e 394, 3° comma, c.c.;

IL CASO.it

· che, peraltro, il sig. M. G. aveva stipulato un mutuo di sua iniziativa senza che all'atto fosse intervenuta la sua Curatrice debitamente autorizzata all'acquisto dal Giudice tutelare;

· che detto contratto era dunque annullabile ex art. 1425, 1° comma c.c., in quanto il sig. M. G. all'epoca dell'acquisto era "legalmente incapace di contrattare" e la stipula era avvenuta senza le formalità prescritte dalla legge;

· che, attesa l'obiettiva annullabilità del contratto di finanziamento, la somma mutuata dalla * SAVA S.p.a., oggi * FINACIAL SERVICES S.p.a., al sig. M. G., doveva essere da quest'ultimo restituita secondo quanto previsto dall'art. 2033 c.c., dedotti gli importi già versati, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Pertanto, parte attrice concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande di merito:

"dato atto dello stato di interdizione del sig. M. G. all'epoca della conclusione del contratto di finanziamento in oggetto, dichiarare l'annullamento del predetto contratto per tutti i motivi di cui in narrativa, condannando il sig. M. G. a pagare alla * FINACIAL SERVICES S.p.a. la somma di € 12.185,31 o veriore, oltre interessi dal dovuto al saldo".

- All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c. (così come sostituito, con decorrenza dal 01.03.2006, dall'art. 2 del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005, e successivamente modificato dall'art. 1 Legge n. 263/2005) in data 21.12.2007 si costituivano le parti convenute sig. M. G. e sig.ra D. C. in M., nella sua qualità di curatore provvisorio del primo, depositando comparsa di costituzione e risposta datata 21.12.2007, contestando genericamente le domande di controparte e chiedendone il rigetto.

- Il Giudice Istruttore, richiesto dalle parti, fissava un'udienza successiva, concedendo alle stesse i seguenti termini perentori, ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c.:

1) un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell'altra parte, per proporre le eccezioni che erano conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

- Nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c., depositata in data 12.02.2008 l'Avv. M. V., difensore delle parti convenute, dichiarava l'avvenuto decesso del sig. M. G. in data 31.12.2007.

- Nella successiva memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3), c.p.c., depositata in data 06.03.2008 la * FINACIAL SERVICES S.p.a. proponeva istanza di differimento d'udienza e/o fissazione d'udienza ex art. 303 c.p.c. per la chiamata in causa, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., degli eredi del sig. M. G. per la prosecuzione del processo nei loro confronti.

- Il Giudice Istruttore fissava quindi udienza al 30.09.2008 in luogo di quella precedentemente fissata, al fine di consentire a parte attrice la chiamata in causa, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., degli eredi del sig. M. G. per la prosecuzione del processo nei loro confronti, tenuto conto della pronuncia della Cass. civile 15.02.2005 n. 3018 (ai sensi della quale "Nel caso di morte o di perdita della capacità giuridica di una parte costituita in giudizio, la mancata dichiarazione dell'evento ad opera del suo procuratore, ai fini interruttivi ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., non impedisce alla controparte che sia comunque a conoscenza di tale evento di prendere l'iniziativa della chiamata in giudizio dei successori di detta parte, dovendosi in questo caso il termine riassunzione intendersi impropriamente usato come atto d'impulso processuale non conseguente ad una precedente fase di interruzione, ma volto anzi ad evitarla").

- Parte attrice provvedeva quindi a chiamare in causa le signore D. C. in M. e M. S., nella loro qualità di eredi del sig. M. G., per la prosecuzione del processo nei loro confronti.

- All'udienza in data 30.09.2008 la sig.ra D. C. in M. non compariva e la sig.ra M. S. non si costituiva (dovendosi conseguentemente ritenersi contumace), nonostante la rituale notificazione dell'atto di chiamata in causa.

IL CASO.it

- Infine, all'udienza in data 13.02.2009 il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti le

conclusioni così come in epigrafe, tratteneva la causa in decisione, disponendo lo scambio delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c., così come previsto dall'art. 281-quinquies 1° comma c.p.c. (introdotto dall'art. 68 D.lgs. n. 51/1998).

MOTIVI DELLA DECISIONE

IL CASO.it

1) Sul rito applicabile alla presente causa.

Si deve premettere che la presente causa è stata instaurata successivamente al 01° marzo 2006 e, quindi, è assoggettata alla recente riforma al codice di rito introdotta:

· dall'art. 2, commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter, lettera a), del D.L. n. 35/2005 (c.d. "Decreto competitività"), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005 ed ulteriormente modificato dall'art. 1 della Legge n. 263/2005;

· dall'art. 2 della Legge n. 263/2005.

§ Infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 3-quinquies, D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 80/2005 (comma inserito dall'art. 8, comma c. 1, D.L. n. 115/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 168/2005; sostituito dall'art. 1, comma c. 6, Legge n. 263/2005, a decorrere dal 29 dicembre 2005 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma c. 1, D.L. n. 271/2005, non convertito in legge -comunicato pubblicato nella G.U. 1° marzo 2006. n. 50-; tali ultime modifiche sono state recepite dall'art. 39-quater, comma c. 1, D.L. n. 273/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 51/2006): "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.

§ A sua volta, ai sensi dell'art. 2, comma 4, Legge n. 263/2005 (comma modificato dall'art. 2, comma c. 1, D.L. n. 271/2005, non convertito in legge -comunicato pubblicato nella G.U. 1° marzo 2006. n. 50-; tali modifiche sono state recepite dall'art. 39-quater, comma c. 2, D.L. n. 273/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 51/2006): "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore".

2) Sulla domanda di merito proposta da parte attrice.

Come si è detto, parte attrice ha chiesto, nel merito:

· dato atto dello stato di interdizione del sig. M. G. all'epoca della conclusione del contratto di finanziamento in oggetto;

· previa, se del caso, regolarizzazione della procura rilasciata dai convenuti al legale avversario mediante apposita autorizzazione a stare in giudizio con il predetto legale del Giudice tutelare competente;

· di dichiarare l'annullamento del contratto in oggetto per tutti i motivi di cui in narrativa, condannando il sig. M. G. a pagare alla * FINANCIAL SERVICES S.p.a. la somma di € 12.185,31, oltre interessi dal dovuto al saldo.

I. Si deve premettere che risulta sufficientemente accertato quanto segue:

§ In data 24.3.2005 la * SAVA S.p.a. ha stipulato con il sig. M. G. il contratto di finanziamento n. 2195419 per l'acquisto dell'autoveicolo *, tg. *, presso la concessionaria A. in B. T. (cfr. la copia del citato contratto di finanziamento prodotta da parte attrice sub doc. 1).

§ In forza del suddetto contratto, la * SAVA S.p.a. ha erogato nell'interesse del sig. M. G. la somma di € 13.325,31= e quest'ultimo si è obbligato a rimborsare la predetta somma in numero 60 rate mensili da € 283,00 ciascuna (cfr. sempre la copia del citato contratto di finanziamento e relativo documento di sintesi prodotta da parte attrice sub doc. 1).

§ Le prime quattro rate del finanziamento, con scadenza, rispettivamente, al 24.4.2005 / 24.5.2005 / 24.6.2005 / 24.7.2005 sono state rimborsate da parte del sig. M. G., mentre le successive sono rimaste insolute.

Anche tale ultima circostanza può ritenersi sufficientemente accertata:

IL CASO.it

· in primo luogo, infatti, parte attrice ha prodotto il relativo estratto conto sub doc. 2);

· in secondo luogo, secondo l'orientamento seguito dalla più recente giurisprudenza, pienamente condiviso da questo Tribunale, "il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo

l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. in tal senso: Cass. Sez. unite 30 ottobre 2001 n. 13533, in Guida al dir. n. 45/2001 pag. 40; Cass. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341 in Guida al dir. n. 8/2002 pag. 94; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Tribunale Torino, Sent. 15 giugno 2007 n. 4134/07 in Il Foro Padano 2007 n. 1, pag. 239); nel caso di specie, come si è detto, parte attrice ha provato l'esistenza del titolo, ossia del contratto di finanziamento, mentre le parti convenute non hanno né allegato né, conseguentemente, provato alcuna fattispecie estintiva, modificativa o impeditiva del diritto di credito di controparte e, in particolare, dell'avvenuto pagamento (totale o parziale).

§ La * SAVA S.p.a. è stata nel frattempo incorporata per fusione nella società * RETAIL ITALIA S.p.a. in forza di rogito Notaio G. M. in data 14.12.2006 rep. n. 354.548 racc. n. 19.826 (cfr. il certificato di rogito del Notaio G. M. in data 14.12.2006 prodotto da parte attrice).

IL CASO.it

§ Con delibera dell'assemblea straordinaria in data 19.12.2006, la società * RETAIL ITALIA S.p.a. ha quindi variato la propria denominazione sociale in "* FINANCIAL SERVICES S.p.a." (come si evince dalla premessa della procura speciale alle liti autenticata dal Notaio L. M. di Torino in data 20.12.2006 rep. n. 12.505 racc. n. 2.625 prodotta da parte attrice).

Ciò premesso, le suddette domande proposte da parte attrice non possono trovare accoglimento.

II. Invero, nel presente giudizio la società * FINANCIAL SERVICES S.p.a. non ha chiesto né l'adempimento del contratto di finanziamento né la risoluzione del contratto stesso per inadempimento del sig. M. G. e/o delle eredi di quest'ultimo e la conseguente condanna delle parti convenute alla restituzione delle rate scadute ed a scadere.

Parte attrice ha invece chiesto esclusivamente l'annullamento del contratto di finanziamento e la conseguente condanna del sig. M. G. (e, per l'effetto, delle eredi di quest'ultimo) al pagamento della somma di € 12.185,31.

Tale domanda di annullamento del contratto si fonda sulla circostanza che il sig. M. G. era stato inabilitato con Sentenza del Tribunale di Torino n. 2102/2002 in data 7.1.2002/04.03.2002, con cui era stato contestualmente nominato quale curatore provvisorio la sig.ra D. C. in M. (cfr. la copia della citata sentenza prodotta da parte attrice sub doc. 3).

III. Il Tribunale osserva che in effetti, considerato lo stato di inabilitazione del sig. M. G. e l'avvenuta nomina della sig.ra D. C. in M. quale suo curatore provvisorio, il primo avrebbe dovuto concludere il contratto di finanziamento in oggetto con l'intervento del suo curatore e previa autorizzazione del Giudice Tutelare, trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, secondo il combinato disposto degli articoli:

· 394, 3° comma, prima parte, c.c. in materia di "capacità dell'emancipato", ai sensi del quale "Per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare".

· 424, 1° comma, c.c., ai sensi del quale "Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati".

· 427, 3° comma, c.c., ai sensi del quale "Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza d'inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione".

· 1425, 1° comma, c.c., ai sensi del quale "Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare".

IL CASO.it

E' appena il caso di osservare che il "contrarre mutui" rientra pacificamente tra gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, come si evince, tra l'altro, dall'art. 320, 3° comma, c.c. che, in materia di potestà dei genitori, dispone che "I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunciare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del

giudice tutelare.”

IV. Senonché, pur essendo “annullabile” il contratto di finanziamento per cui è causa, la società * FINANCIAL SERVICES S.p.a. non rientra tra i soggetti legittimati a domandarne l’annullamento.

IL CASO.it

Invero, l’art. 1441, 1° comma, c.c., in tema di “legittimazione” all’azione di annullamento del contratto, prevede che “L’annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge”.

L’annullabilità viene peraltro tradizionalmente suddivisa in “assoluta” e “relativa”, a seconda che possa essere fatta valere da chiunque vi ha interesse oppure soltanto dalla parte nel cui interesse la legge l’abbia prevista o dal suo erede o, ancora, in alcuni casi, dall’avente causa, come nelle ipotesi previste:

- dall’art. 322 c.c. con riguardo agli atti compiuti dal minore soggetto alla potestà dei genitori;
- dall’art. 377 c.c. con riguardo agli atti compiuti dal minore soggetto a tutela;
- dall’art. 388, 2° comma, c.c., con riguardo alle convenzioni poste in essere tra il tutore ed il minore divenuto maggiorenne prima del decorso di un anno dall’approvazione del conto della tutela;
- dall’art. 396 c.c. con riguardo agli atti compiuti dal minore emancipato;
- dall’art. 427 c.c. con riguardo agli atti compiuti dall’interdetto o dall’inabilitato;
- dall’art. 428 c.c. con riguardo agli atti compiuti dall’incapace naturale;
- dall’art. 775, 1° comma, c.c., con riguardo alle donazioni compiute dall’incapace naturale.

In particolare, ai sensi del citato art. 427, 3° comma, c.c., gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione fatti dall’inabilitato, senza l’osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza d’inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l’inabilitazione, “possono essere annullati su istanza dell’inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa”.

Tanto in dottrina quanto in giurisprudenza è pacifico che l’azione di annullamento può essere proposta soltanto dalla ristretta cerchia dei soggetti individuati dalle predette norme, in quanto portatori dell’interesse dell’incapace ovvero titolari di interessi strettamente dipendenti.

Ciò si evince, del resto, anche dal raffronto con l’art. 1441, 2° comma, c.c., ai sensi del quale l’incapacità del condannato in stato di interdizione legale può, invece, essere fatta valere “da chiunque vi ha interesse”.

Secondo il condivisibile orientamento prevalente in dottrina e in giurisprudenza, poi, gli “aventi causa” del minore o dell’interdetto o dell’inabilitato o dell’incapace naturale previsti dalle citate norme sono soltanto gli acquirenti a titolo particolare, sia per atti inter vivos che mortis causa, del medesimo titolo trasferito con il negozio annullabile o di diritti incompatibili con gli effetti di questo negozio, mentre non sono ricompresi tra essi anche i “creditori” (cfr. sul punto Cass. civile n. 3043 del 1953).

V. Pertanto, la società * FINANCIAL SERVICES S.p.a., essendo un “creditore” dell’inabilitato sig. M. G., non rientra tra i soggetti legittimati a domandare l’annullamento del contratto di finanziamento posto in essere dal predetto.

Conseguentemente, devono essere rigettate le domande proposte da parte attrice nei confronti delle signore D. C. in M. e M. S., nella loro qualità di eredi del sig. M. G..

3) Sulle spese processuali.

Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, sulla base dei rilievi che seguono.

IL CASO.it

I. Nei rapporti tra parte attrice e la sig.ra M. S., deve senz’altro ravvisarsi la soccombenza della società * FINANCIAL SERVICES S.p.a. per cui, essendo la predetta convenuta contumace, non può evidentemente conseguire alcuna condanna al rimborso spese.

II. Nei rapporti tra parte attrice e la sig.ra D. C. in M., invece, risulta, innanzitutto, ravvisabile una parziale soccombenza reciproca (cfr. art. 92, 2° comma, c.p.c.), tenuto conto che la predetta, in comparsa di costituzione e risposta, ha sollevato una serie di contestazioni, rivelatesi del tutto infondate, relative alla incorporazione della * SAVA S.p.a. nella * RETAIL ITALIA S.p.a.. alla successiva variazione della propria denominazione sociale in * FINANCIAL SERVICES S.p.a. ed alla procura speciale alle liti rilasciata all’Avv. F. B..

In secondo luogo, si ritengono anche sussistere giusti motivi (cfr. nuovamente l’art. 92, 2° comma, c.p.c.) ravvisabili nella particolarità della questione trattata, implicante una non del

tutto agevole questione interpretativa.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 23636/07 R.G. promossa dalla società * FINANCIAL SERVICES S.p.a. (ora * - * Group Automobiles - CAPITAL S.p.a.) (parte attrice) contro le signore D. C. in M. e M. S., nella loro qualità di eredi del sig. M. G. (parti convenute), in contumacia di della seconda: **IL CASO.it**

- 1) Rigetta le domande proposte da parte attrice, assolvendo le parti convenute dalle stesse.
- 2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali, ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c..

Così deciso in Torino, in data 21 maggio 2009